

Documento per la consultazione

MODIFICHE ALLA CIRCOLARE N. 288 (DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI)

TRATTAMENTO DEGLI SCHEMI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI GRANDI ESPOSIZIONI

Il documento illustra le proposte di modifica alla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari” al fine di allineare il trattamento prudenziale degli schemi di investimento in materia di grandi esposizioni alla disciplina prevista dal Regolamento delegato (UE) N. 1187/2014 della Commissione del 2 ottobre 2014, contenente le “norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l’esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti”.

La consultazione avrà durata di 60 giorni dalla pubblicazione del presente documento. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi:

- *all'indirizzo di posta elettronica certificata ram@pec.bancaditalia.it;*
- *in mancanza di casella PEC, il mittente può inviare una missiva cartacea al seguente indirizzo: Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata al seguente indirizzo e-mail:
servizio.ram.supporto_regolamentazione_internazionale@bancaditalia.it*

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

1. Premessa

Le modifiche alla Circolare n. 288 del 3 Aprile 2015 “Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari” (“**Circolare 288**”) poste in consultazione sono essenzialmente volte ad allineare, ai fini delle grandi esposizioni, il trattamento degli schemi di investimento (cfr., Titolo IV, Cap. 12) a quanto previsto per le banche e le imprese di investimento dal Regolamento Delegato (UE) N. 1187/2014 ⁽¹⁾, che disciplina le condizioni e le metodologie da utilizzare per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi nel caso di esposizioni connesse con operazioni su attività sottostanti ⁽²⁾.

La proposta di allineamento è motivata dalla necessità di garantire, per quanto possibile, una piena attuazione del principio di vigilanza equivalente e tiene anche conto di fattori quali:

- i) il possibile maggior coinvolgimento degli intermediari finanziari come *investor* in titoli di cartolarizzazione (ABS) o quote di fondi comuni d'investimento con sottostanti crediti deteriorati;
- ii) la recente evoluzione del quadro normativo europeo sulle operazioni di cartolarizzazione che, fra l'altro, definisce quali sono le transazioni caratterizzate da requisiti di semplicità, trasparenza e comparabilità ⁽³⁾, così da consentire una maggiore consapevolezza sui rischi sottostanti alle operazioni di cartolarizzazione;
- iii) la decadenza, a partire dal 1° gennaio 2018, della disposizione transitoria che rendeva meno stringente per gli intermediari finanziari il limite delle grandi esposizioni: gli intermediari potevano superare il limite del 25 per cento del capitale ammissibile, fino a un massimo del 40 per cento, se erano in grado di rispettare un requisito patrimoniale a fronte della quota della posizione di rischio eccedente il 25 per cento.

2. Proposta di modifica della Circolare 288

S'introducono le due seguenti modifiche nel Titolo IV, Cap. 12 della Circolare 288:

- nella Sezione I “Disciplina applicabile” il riferimento normativo al Regolamento Delegato (UE) N. 1887/2014 si rende omogeneo a quello contemplato dalla Circolare n. 285 del 17 Dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” ⁽⁴⁾;
- per effetto della precedente modifica, nella Sezione II “Disposizioni Specifiche” viene interamente eliminato il paragrafo 5 “Schemi di investimento”.

¹ Regolamento Delegato (UE) N. 1187/2014 della Commissione del 2 ottobre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2014:324:TOC>).

² L'articolo 2 del Regolamento Delegato definisce per operazioni con attività sottostanti le operazioni di cui all'Art. 112 lettera m) (“elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione”) e lettera o) (“esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento (OIC)”) del CRR (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=OJ:L:2013:176:TOC>) e le altre operazioni in cui esiste un'esposizione verso le attività sottostanti.

³ Regolamenti UE 2017/2401 e 2017/2402 che entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2017:347:TOC>).

⁴ Parte Seconda “Applicazione in Italia del CRR”, Capitolo 10 “Grandi esposizioni”, Sezione I “Fonti Normative”.

Con l'occasione, dalla Sezione II "Disposizioni Specifiche", paragrafo 2 "Disposizioni transitorie" viene cancellata la disposizione di cui al precedente punto iii).

Il documento di consultazione non è accompagnato da un'analisi d'impatto regolamentare ("AIR"), dato che l'intervento normativo non comporta apprezzabili costi addizionali per i destinatari delle norme.

Il termine per la consultazione è fissato in 60 giorni.